LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL LAVORO PARASUBORDINATO E AUTONOMO

ATTIVITÀ LAVORATIVE

Lavoro a progetto

Art. 67 D. Lgs. 276/2003

I contratti di lavoro a progetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.

Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.

Lavoro occasionale

Art. 61, comma 2, D. Lgs. 276/2003 - art. 2222 Codice Civile - art. 2228 c.c. - art. 2230 Codice Civile - art. 2337 Codice Civile

Art. 2222 Codice Civile - Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351 c.c.) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 c.c. e seguenti).

Art. 2227 Codice Civile - Recesso unilaterale dal contratto

Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (1671).

Art. 2230 Codice Civile - Prestazione d'opera intellettuale

Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2237 Codice Civile - Recesso

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Lavoro in associazione in partecipazione

Art. 2549 Codice Civile (*)

Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

(*) Nel titolo VII del Libro Quinto del Codice Civile "Dell'associazione in Partecipazione" non sono contenute norme specifiche riguardanti la risoluzione, pertanto il rapporto contrattuale potrebbe cessare; per decorrenza dei termini fissati dalle parti; per perdite gravi da non consentire la prosecuzione dell'esercizio; per inadempimento contrattuale.